



La “coercizione senza coercizione” delle buone ragioni: il cuore della giustizia riparativa?

The “coercion without coercion” of good reasons: the heart of restorative justice?

MARIA LUDOVICA LAGALLA

Dottoranda di ricerca in filosofia del diritto

Università degli Studi di Milano

maria.lagalla@unimi.it

ABSTRACT

Gli aspetti controversi che riguardano il tema della giustizia riparativa (o *Restorative Justice*) sono numerosi. Tra questi, la questione definitoria assume carattere preliminare. Con riferimento a quest’ultima, sono il modello purista e il modello massimalista a fronteggiarsi nel dibattito internazionale. A partire dalla disamina di tali due modelli, è possibile enucleare due questioni rilevanti e ricorrenti nella letteratura *Restorative*; quelle relative al ruolo della riparazione e della coercizione in seno alla giustizia riparativa e, in particolare, in ciascuno dei modelli citati. Con riferimento ai due nodi problematici da ultimo rilevati, si intende mostrare, in primo luogo, come la riparazione costituisca un elemento essenziale, ai fini della configurazione della *Restorative Justice*, tanto per l’approccio purista quanto per l’approccio massimalista e, in secondo luogo, che la coercizione è esclusa dall’alveo del modello purista. È l’analisi di Bruno Celano su “La forza



DOI: 10.54103/milanlawreview/24201

MILAN LAW REVIEW, Vol. 5, No. 1, 2024

ISSN 2724 - 3273

dell'argomento migliore" che, in questa sede, è stata dirimente per la realizzazione del secondo obiettivo dichiarato.

Parole chiave: giustizia riparativa; modello massimalista; modello purista; riparazione; coercizione.

There are several controversial aspects of Restorative Justice. Among them, the definitional issue is a preliminary aspect. The Purist Model and the Maximalist Model are the focal points of the international debate on the definitional issue. Through the examination of these models, it is possible to identify two relevant and recurring topics in Restorative literature: the topic concerning the role of reparation and the one concerning the role of coercion within Restorative Justice and, particularly, within each of the mentioned models. As this regard, the intention is to illustrate, firstly, that reparation constitutes an essential element of Restorative Justice, both for the purist approach and the maximalist approach, and secondly, that coercion is excluded from the purist model's scope. Bruno Celano's analysis on "the Strength of the Better Argument" has been pivotal in achieving the second objective in this context.

Keywords: Restorative Justice; Purist Model; Maximalist Model; Reparation; Coercion.

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

La “coercizione senza coercizione” delle buone ragioni: il cuore della giustizia riparativa?

SOMMARIO: 1. Premessa – 1.1. Metodo d’analisi – 2. Modello purista e modello massimalista: una sintesi – 3. La riparazione: un elemento della giustizia riparativa solo per il modello massimalista? – 4. La coercizione: un elemento della giustizia riparativa solo per il modello massimalista? – 5. Considerazioni conclusive

1. Premessa

Il presente contributo si inserisce nel contesto di una ricerca più ampia sulla giustizia riparativa (o *Restorative Justice*). La specificità dell’oggetto di analisi è, a ben vedere, soltanto apparente. Sono, infatti, molteplici, vari e numerosi i temi che vengono in rilievo occupandosi della giustizia riparativa. Il suo carattere poliedrico permette, da un lato, di evocare il paradigma *Restorative* anche in contesti, sia teorici sia applicativi, diversi da quelli di “naturale appartenenza” e, da altro lato, di servirsi, nella sua analisi, di quadri categoriali, dottrine, idee, teorie maturate con riferimento ad altri ambiti. Ed è proprio dal darsi di tale ultima possibilità che nasce la presente ricerca. Più precisamente, è l’analisi di Bruno Celano su “La forza dell’argomento migliore”¹ che ha stimolato alcune riflessioni sul ruolo della coercizione in seno agli incontri riparativi e sulla possibilità di distinguere nettamente, in seno a tali incontri, il discorso persuasivo dal discorso razionale.

Va rilevato che il rapporto tra *Restorative Justice* e coercizione costituisce un *leitmotiv* nella letteratura sul tema. In altri termini, la questione relativa a un eventuale spazio per la coercizione in seno alla giustizia riparativa è ricorrente e irrisolta.

L’analisi di Celano già richiamata ha permesso di proporre rispetto a tale questione, o, almeno, rispetto a un segmento della questione, una soluzione che appare in grado di spiegare in che modo almeno una concezione della *Restorative Justice* riesca a tener fuori dal suo alveo la coercizione.

In realtà, la vastità e la varietà della produzione scientifica di Celano, unita alla versatilità delle tematiche relative alla giustizia riparativa, permetterebbe connessioni tra l’una e l’altra ulteriori rispetto a quella da ultimo segnalata, nonostante l’Autore non si sia mai occupato direttamente dell’argomento. Almeno

¹ B. Celano, *La forza dell’argomento migliore*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, vol. 9, 2009, p. 229-255. È già dal titolo del presente contributo che è possibile cogliere l’omaggio a Bruno Celano. L’espressione “coercizione senza coercizione” delle buone ragioni” è, infatti, tratta dal Suo saggio ora menzionato.

di una di tali (ulteriori) possibili connessioni si rinviene qualche traccia anche nella presente ricerca. Così, le riflessioni di Celano sulla più celebre opera hartiana², *The Concept of Law*, permettono di riflettere sulla distinzione tra coercizione in senso stretto e potere; distinzione che, come si vedrà, è tenuta in considerazione in questa sede.

A titolo meramente esemplificativo si richiamano, inoltre, i riferimenti di Celano a funzioni del diritto diverse e ulteriori rispetto a quelle della mera coazione³ che ben si prestano a fornire chiavi di lettura utili a render conto di una modalità reattiva al fatto penalmente illecito (quale è il paradigma riparativo) che rifiuta l'atavica violenza della pena.

Fatte queste premesse, pare utile prospettare il metodo d'analisi che sarà seguito in questa sede.

1.1. Metodo d'analisi

La presente ricerca prenderà le mosse da una sintetica disamina del modello purista e del modello massimalista di *Restorative Justice*. L'approccio seguito in tale primissima fase d'analisi sarà, dunque, di tipo meta-dogmatico.

A tal proposito, si impongono già alcune precisazioni.

In primo luogo, si rileva che il modello purista e il modello massimalista sono i protagonisti del vivace e persistente dibattito sulla questione definitoria della giustizia riparativa. Infatti, nonostante la centralità che, a oggi, la *Restorative Justice* occupa nel dibattito internazionale sulla giustizia penale, gli aspetti controversi che la riguardano sono vari e numerosi. Tra questi, rientrano quelli attinenti al suo concetto. In altri termini, le incertezze che connotano la giustizia riparativa emergono già al momento di fornirne una definizione; non è possibile delinearne con sufficiente determinatezza i contorni concettuali⁴.

In secondo luogo, si segnala come la scelta di accordare priorità, quantomeno cronologica, alla questione definitoria dipenda da almeno due ragioni. Innanzitutto, si ritiene che affrontare tale questione sia indispensabile ai

² Il riferimento è a B. Celano, *Hart's Blind Spot. Il tassello mancante in The Concept of Law*, in *Rivista di filosofia del diritto*, vol. 2, 2012, p. 405-426.

³ B. Celano, *Norma giuridica*, in U. POMARICI, *Atlante di filosofia del diritto*, Giappichelli Editore, Torino, p. 399 ss.; B. Celano, *Hart's Blind Spot*, cit., p. 408 ss.

⁴ La portata del problema concettuale e, dunque, definitorio è efficacemente sintetizzata dalle espressioni di Declan Roche, secondo cui "Restorative Justice" significherebbe "all thing to all people" (D. Roche, *The Evolving Definition of Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 4, 2001, p. 341-353) e di Margarita Zernova e Martin Wright, per i quali "it may not be an exaggeration to suggest that each proponent has his or her own vision of restorative justice" (M. Zernova, M. Wright, *Alternative visions of Restorative Justice*, in G. Johnstone, D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willand Publishing, Portland, 2007, p. 91). In questo contesto, la questione definitoria assume i caratteri di una *vexata questio* (K. Daly, *What is Restorative Justice? Fresh Answer to a Vexed Question*, in *Victim & Offenders*, vol. 11, 2016, p. 1-35).

fini della comprensione dell'oggetto *de quo*: risulta evidente che trattare dei nodi problematici di qualcosa impone che, almeno grosso modo, si sia individuato di cosa si stia parlando. Poi, è proprio a partire dall'analisi delle definizioni di "giustizia riparativa" proposte che si delineano chiaramente le questioni più ricorrenti in materia.

In terzo luogo, si ritiene opportuno esplicitare le ragioni per cui si è scelto di sottoporre ad analisi esclusivamente le definizioni del modello purista e del modello massimalista. Tali ragioni si sostanziano, oltre che nella loro già richiamata centralità nel dibattito sulla questione definitoria della *Restorative Justice*, nella convinzione che si tratti dei due poli opposti. Tutte le altre definizioni proposte possono essere posizionate lungo uno spettro che va da un polo all'altro; alcune si inclinano maggiormente verso uno dei due estremi, mentre altre verso l'altro. Da qui, l'irrelevanza, rispetto ai nostri fini, di estendere l'analisi oltre questi due modelli.

A partire dalla disamina dell'approccio purista e dell'approccio massimalista, verranno enucleate e affrontate, limitatamente ad alcuni aspetti, due questioni rilevanti e controverse. Si tratta delle questioni attinenti al ruolo della riparazione e della coercizione nell'ambito della giustizia riparativa o, meglio, in seno ai due modelli citati.

Rispetto alla prima questione, l'obiettivo perseguito in questa sede è mostrare come la riparazione costituisca un elemento essenziale della giustizia riparativa tanto per il modello purista quanto per il modello massimalista, nonostante l'opinione della dottrina maggioritaria si attesti diversamente.

Con riferimento alla questione relativa al ruolo della coercizione in seno al modello purista e a quello massimalista, verrà messo in luce come il primo modello escluda la coercizione dal suo ambito, coerentemente coi suoi propositi, ma contrariamente a quanto sostenuto dai suoi critici. È proprio rispetto a questa seconda questione, il cui esito costituisce il punto d'arrivo della presente ricerca, che l'analisi di Celano su "La forza dell'argomento migliore" risulta dirimente.

2. Modello purista e modello massimalista: una sintesi

Sono due i modelli che si fronteggiano nel dibattito internazionale sulla questione definitoria della *Restorative Justice*: il modello purista di Paul McCold e il modello massimalista di Lode Walgrave. Secondo una categorizzazione concettuale proposta da Daniel Van Ness e Gerry Johnstone, il modello purista è ascrivibile alla "*Encounter Conception*" of *Restorative Justice* e il modello massimalista alla "*Reparative Conception*" of *Restorative Justice*⁵.

Gli sforzi chiarificatori di McCold si dirigono verso la costruzione di un modello di giustizia riparativa che sia scevro da elementi propri di altri paradigmi

⁵ D. Van Ness, G. Johnstone, *The meaning of restorative justice*, in G. Johnstone, D. W. Van, *Handbook of Restorative Justice*, cit., p. 9 ss.

del sistema penale, quali quello retributivo, quello preventivo e quello trattamentale⁶.

Intendere il reato come violazione delle persone e delle relazioni interpersonali è, secondo McCold, un postulato della giustizia riparativa⁷.

La definizione adottata dall'approccio purista è quella proposta da Tony Marshall, secondo cui "la giustizia riparativa è un processo mediante il quale tutte le parti coinvolte in un determinato reato si riuniscono per risolvere collettivamente come affrontare le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro"⁸.

McCold enuclea due principi dalla definizione di Marshall. L'Autore afferma come la giustizia riparativa debba coinvolgere le vittime, gli autori del reato e le loro comunità in incontri *face-to-face* (primo principio), affinché siano essi stessi a determinare il risultato di tali incontri (secondo principio)⁹. La riparazione della vittima, la responsabilizzazione dell'autore e la riconciliazione della comunità si ottengono, secondo McCold, esclusivamente mediante un processo cooperativo, volontario, consensuale ed informale.

Il modello massimalista di Lode Walgrave individua uno degli elementi distintivi della *Restorative Justice*, rispetto alla prospettiva punitiva o trattamentale, nella differente, anzi rivoluzionaria, comprensione del problema del reato che gli è propria: il reato è fonte di danno per la vittima, per la comunità e per il reo; non è, invece, mera violazione di un ordine giuridico astrattamente inteso¹⁰.

Con riferimento a tale aspetto, il modello purista e il modello massimalista non sembrano presentare significative differenze. Tale consonanza di vedute in merito alla concezione del reato non deve, però, stupire. L'abbandono di una concezione meramente formale del reato, inteso, cioè, come lesione di beni giuridici astratti tutelati da norme giuridiche, è una costante del pensiero *Restorative*.

La definizione ascrivibile al modello massimalista è proposta da Bazemore e Walgrave. I due Autori definiscono la *Restorative Justice* come "ogni azione che è primariamente orientata a fare giustizia riparando il danno causato dal reato"¹¹.

⁶ P. McCold, *Toward a holistic vision of restorative juvenile justice: A reply to the maximalist model*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 3, 2000, p. 358, 368.

⁷ *Ivi*, p. 359.

⁸ Si riporta la definizione in lingua originale: "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*" (T. Marshall, *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 4, 1996, p. 37). Trad. propria.

⁹ P. McCold, *Toward a holistic vision of restorative juvenile justice*, cit., p. 366.

¹⁰ L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008, p. 23-24.

¹¹ Si riporta il testo in lingua originale: "*(Restorative Justice is) every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*" G. Bazemore,

L'elemento chiave della giustizia riparativa risulta essere l'obiettivo della riparazione. La prospettiva finalistica adottata da Walgrave ammette che l'obiettivo della riparazione possa essere realizzato anche mediante la coercizione. Lo studioso belga, infatti, qualificando come *Restorative* qualsiasi azione che riesca a realizzare gli intenti riparativi, riconosce tale qualifica anche alle sanzioni giudiziarie con finalità riparative. Ciò che tale prospettiva rifiuta della pena non è la coercizione in sé, quanto l'intento afflittivo che gli è proprio¹².

Pur nella consapevolezza che la proposta purista e la proposta massimalista siano ben più ricche e complesse di come siano state presentate finora, a parere di chi scrive gli elementi messi in luce riescono a fornirne una panoramica generale, comunque sufficiente in vista della realizzazione degli obiettivi perseguiti nella presente trattazione.

3. La riparazione: un elemento della giustizia riparativa solo per il modello massimalista?

Costituisce un'argomentazione diffusa, se non egemone, tra gli studiosi del tema rinvenire la distinzione tra modello purista e modello massimalista e, dunque, tra *Encounter Conception* e *Reparative Conception* anche nella posizione che, all'interno di ciascun modello (o concezione), assume il concetto di riparazione. Si sostiene, infatti, che la riparazione sarebbe un elemento essenziale della *Restorative Justice* solo per il modello massimalista. L'elemento riparativo, invece, in seno alla proposta purista, perderebbe i caratteri della necessità nella configurazione della giustizia riparativa.

Uno sguardo d'insieme alle fonti in materia permette di corroborare quanto appena detto.

È, in primo luogo, la stessa critica massimalista al modello purista a rilevare la mancanza di qualsiasi riferimento alla riparazione. Tra le obiezioni mosse dai massimalisti alla proposta purista rientra, infatti, quella secondo cui la definizione di Marshall non menziona che il risultato del processo deliberativo debba includere la riparazione¹³. Si tratta, a ben vedere, della principale critica mossa dal modello massimalista alla definizione adottata dal modello proposto da McCold¹⁴.

È, in secondo luogo, anche dal dibattito scaturito a partire dalle proposte che si stanno analizzando che emerge come l'argomentazione comunemente diffusa sia quella secondo cui l'elemento riparativo sarebbe essenziale, ai fini della configurazione della *Restorative Justice*, solo per il modello massimalista.

L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform*, in G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, Monsey, 1999, p. 46. Trad. propria.

¹² L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 16 ss.

¹³ *Ivi*, p. 18.

¹⁴ G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform*, cit., p. 48.

Pare inequivocabilmente dirigersi in questa direzione quanto sostenuto da Federico Reggio: "solo la *Reparative Theory* contempla la riparazione quale elemento necessario della *Restorative Justice*. Nella *Encounter Theory* e nella *Transformative Theory*, invece, l'importanza dell'elemento riparativo viene ridimensionata, o comunque connotata in modo tale da non apparire più come l'elemento distintivo della *Restorative Justice*"¹⁵. La (prima) frase riportata ("solo la *Reparative Theory* contempla la riparazione quale elemento necessario della *Restorative Justice*") contribuisce a mettere ben in luce come l'argomentazione secondo cui la riparazione assumerebbe il carattere della necessità, ai fini della configurazione della giustizia riparativa, esclusivamente per il modello massimalista sia parecchio diffusa nella letteratura in materia. Inoltre, l'Autore, parlando, nel medesimo tempo, sia di elemento necessario sia di elemento distintivo, consente di chiarire come una cosa sia affermare che solo la *Reparative Conception* contempli la riparazione quale elemento *necessario* e come altra sia, invece, affermare che per la *Encounter Conception* la riparazione non sia l'elemento *distintivo*. La seconda affermazione, del tutto condivisibile, infatti, consente di rilevare come la riparazione non costituisca l'elemento distintivo della *Restorative Justice*, per la *Encounter Conception*, senza, però, necessariamente escludere che sia un elemento essenziale della stessa.

Margarita Zernova e Martin Wright, in un contributo in cui si occupano del rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale e dell'ambito di applicabilità della giustizia riparativa, distinguendo tra modello massimalista e modello purista, scrivono con riferimento al primo: "la partecipazione degli interessati nel processo riparativo è considerata un mezzo per raggiungere risultati riparativi, piuttosto che un fine in sé"¹⁶. Ragionando *a contrario*, se ne deduce che, per gli Autori, lo svolgimento dell'incontro, in seno alla prospettiva purista, è fine a se stesso, non mirando alla realizzazione di alcun esito riparativo.

Sembrano individuare nella riparazione l'elemento distintivo del modello massimalista rispetto al modello purista anche Johnstone e Van Ness: "convenzionalmente, si assume che se una persona commette un grave torto nei confronti di un'altra, si crei uno stato di ingiustizia che deve essere corretto. Si tende a presumere inoltre che, per correggere questo stato di ingiustizia, il colpevole del torto debba subire dolore o sofferenza in misura proporzionale alla gravità dell'offesa. Una volta che il colpevole ha sofferto, secondo ciò che gli spetta, l'equilibrio è stato ripristinato e la giustizia prevale. I sostenitori della *Reparative Conception of Restorative Justice* rigettano questo modo di pensare quasi completamente. Per essere precisi, concordano sul fatto che se una persona commette un grave torto contro un'altra, si crei un'ingiustizia che deve essere riparata. Tuttavia, insistono sul fatto che infliggere semplicemente dolore ai

¹⁵ F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 100.

¹⁶ M. Zernova, M. Wright, *Alternative visions of Restorative Justice*, cit., p. 93. Trad. propria.

colpevoli non è né necessario né sufficiente per rimettere le cose a posto. Argomentano che l'imposizione di dolore ai colpevoli, sebbene occasionalmente ci dia una leggera e temporanea sensazione che la giustizia sia stata fatta, tende generalmente a non fornire un'esperienza ricca e duratura di giustizia. Per creare tale esperienza, è necessario che accadano altre cose. In particolare, è necessario riparare il danno causato dal crimine alle persone e alle relazioni¹⁷.

Rispetto a quanto riportato, è doverosa qualche precisazione. I due Autori si esprimono in tal senso nel paragrafo dedicato all'individuazione degli elementi caratteristici della *Reparative Conception*¹⁸, che valgono, dunque, a distinguerla dalla *Encounter Conception* (e dalla *Transformative Conception*). Johnstone e Van Ness sembrano ascrivere, dunque, in via esclusiva al modello massimalista (o *Reparative Conception*) il rifiuto per il paradigma retributivo di giustizia e l'affermazione della necessità della riparazione per far fronte alle conseguenze generate dal reato.

Quanto al primo elemento, preme sottolineare come il rifiuto di una risposta al fatto penalmente illecito che si basi sull'assunto *malum passionis propter malum actionis* sia una costante del pensiero *Restorative* e, perciò, idonea ad accomunare tutti i suoi sostenitori. Tuttavia, un'analisi dettagliata delle matrici ideologiche della giustizia riparativa esula dagli obiettivi della presente trattazione.

Il secondo elemento, cioè quello relativo alla connessione esclusiva tra modello massimalista e riparazione, è quello che, ai nostri fini, assume maggiore rilievo.

Da quanto dedotto e argomentato finora, infatti, risulta come la distinzione tra *Reparative Conception* ed *Encounter Conception* venga comunemente individuata (anche) rispetto alla posizione che, nell'una e nell'altra, assumerebbe l'elemento della riparazione. Quest'ultimo sarebbe essenziale, ai fini della configurazione della *Restorative Justice*, soltanto per la *Reparative Conception*.

A parere di chi scrive, invece, la riparazione è un elemento necessario, perché possa parlarsi di giustizia riparativa, tanto per il modello massimalista (*Reparative Conception*) quanto per il modello purista (*Encounter Conception*). È il contenuto della riparazione che assume caratteri parecchio diversi nell'uno e nell'altro modello. In altri termini, il concetto di riparazione presenta un significato differente nell'ambito della *Reparative Conception* e in quello della *Encounter Conception*, ma è un elemento essenziale della *Restorative Justice* sia per l'una sia per l'altra concezione.

In seno alla prospettiva purista, è dall'incontro che scaturirebbero esiti riparativi. In altri termini, i sostenitori della *Encounter Conception* insistono sul carattere riparativo che l'incontro, se condotto correttamente, sarebbe in grado di generare. Ciò non equivale a sostenere che l'incontro abbia valore di per sé. Il processo dialogico, nell'ambito del modello purista, è apprezzato non in se stesso,

¹⁷ D. Van Ness, G. Johnstone, *The meaning of restorative justice*, p. 12. Trad. propria.

¹⁸ *Ivi*, p. 12 ss.

quanto in ragione dei risultati che aiuta a raggiungere. Contrariamente a quanto sostenuto da Walgrave¹⁹, l'incontro, nella prospettiva purista, è un mezzo per ottenere risultati riparativi; ciò che davvero contraddistingue, con riferimento all'oggetto che si sta analizzando, la *Encounter Conception*, rispetto alla *Reparative Conception*, è che, nella prima, l'incontro è l'unico mezzo per ottenere la riparazione e perché, dunque, possa parlarsi di *Restorative Justice*. Ed è in questo senso che va letta l'affermazione di McCold, secondo cui "l'essenza della giustizia riparativa non è il fine in sé, ma il mezzo attraverso cui si raggiunge la risoluzione"²⁰. Con tale affermazione, l'esponente maggiormente rappresentativo del modello purista sottolinea come, ai fini della configurazione della giustizia riparativa, il processo di incontro sia un elemento imprescindibile, ma tale processo è comunque da intendersi come funzionale alla realizzazione di obiettivi riparativi.

È, innanzitutto, lo stesso McCold che, in risposta alle critiche del modello massimalista, sottolinea come il *Restorative Process*, nel modello da lui proposto, sia incentrato sulla riparazione e come dalla versione integrale della definizione di Marshall²¹ ciò risulti inequivocabilmente²².

Nello stesso senso, inoltre, si esprimono altri patrocinatori del modello purista.

Mark Umbreit, ad esempio, sostiene come l'esito riparativo sia garantito dal solo effetto psicologico del reciproco riconoscimento tra le parti, realizzabile

¹⁹ L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 22.

²⁰ P. McCold, *Paradigm muddle: the threat to restorative justice posed by its merger with community justice*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 7, 2004, p. 15.

²¹ Per la versione integrale della definizione di Marshall si rimanda a T. Marshall, *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, cit., p. 37-38.

²² Scrive l'Autore a tal proposito: "la critica fondamentale dei massimalisti alla definizione di Marshall è che questa non fa alcun riferimento alla riparazione del danno (...) Questo non è affatto vero. La definizione di Marshall si riferisce agli interessati 'che si riuniscono per risolvere collettivamente come affrontare le conseguenze del reato e le sue implicazioni per il futuro'. (...) Le 'conseguenze del reato' includono la garanzia del benessere materiale e la soddisfazione della vittima, la riaffermazione della sua non colpevolezza, l'attenzione alle sue esigenze emotive, la risoluzione di eventuali conflitti tra la vittima e l'autore del reato (...), la risoluzione di simili conflitti tra le loro famiglie o comunità, la risoluzione di eventuali difficoltà tra l'autore del reato, da un lato, e la sua famiglia e i suoi amici, dall'altro, sorte a causa del reato (...) e la possibilità, conferita al reo, di assolvere i suoi sensi di colpa attraverso scuse e riparazioni. La definizione di Marshall richiede la riparazione dei danni specifici direttamente correlati al reato. Il processo è incentrato sulla riparazione del danno e sulle esigenze generate da esso. (...) Queste esigenze possono essere affrontate al meglio attraverso un processo che coinvolga gli interessati. La definizione di Marshall si concentra esplicitamente sulla riparazione del danno (...) Pertanto, la critica più seria dei massimalisti al modello purista è semplicemente sbagliata, data la definizione dei termini come definita da Marshall" (P. McCold, *Toward a holistic vision of restorative juvenile justice*, cit., p. 17). Trad. propria.

solo per mezzo di un incontro²³. Secondo Paul Robinson, i *Restorative Processes* permetterebbero di coinvolgere le vittime nella risposta al reato, contribuendo a ridurre la loro paura, aumentarne il senso di sicurezza e comprendere le ragioni della commissione del reato²⁴.

È, infine, lo stesso Walgrave, contraddicendosi, ad ammettere che i sostenitori della *Encounter Conception* attribuiscono all'incontro tra le parti una serie di risultati benefici²⁵.

Rispetto a quanto da ultimo affermato, si impongono necessarie delle precisazioni.

L'autocontraddizione imputata a Walgrave non dipende dalla sua ammissione circa la possibilità che dall'incontro possano essere generati esiti positivi per la vittima, per il reo e per la comunità.

Il modello massimalista, infatti, considera *Restorative* qualsiasi azione che miri alla riparazione del danno cagionata dal reato. La proposta massimalista include quella purista, ma è, rispetto a quest'ultima, più ampia. Da un lato, infatti, i massimalisti ammettono che esiti riparativi possano essere più efficacemente raggiunti mediante processi deliberativi²⁶; dall'altro lato, non escludono che anche un provvedimento coercitivo che sia comminato dal giudice con l'intenzione di ristorare la vittima possa essere definito come *Restorative Justice*²⁷. In questo è evidente che non vi sia contraddizione alcuna. Tuttavia, come più volte mostrato, la critica massimalista al modello purista si basa proprio sull'assunto per cui la definizione di Marshall non contemplerebbe l'elemento riparativo e si caratterizzerebbe esclusivamente per degli incontri fini a se stessi. È qui, allora, che risiede l'autocontraddizione di Walgrave. Non si capisce come questa obiezione sia compatibile con l'ammettere che i sostenitori della proposta purista attribuiscono agli incontri esiti riparativi.

Da quanto sin qui sostenuto segue la tesi secondo cui modello massimalista e modello purista non si distinguono tra loro, come comunemente rappresentato, (anche) perché solo nel primo la riparazione sarebbe un elemento necessario della giustizia riparativa. La riparazione è infatti essenziale, ai fini della configurazione

²³ M. Umbreit, *The handbook of Victim Offender Mediation*, Jossey Bass, San Francisco, 2001, p. 3 ss.

²⁴ P. H. Robinson, *The virtues of restorative processes, the vices of "restorative justice*, in *Utah Law Review*, 2003, p. 375–388.

²⁵ L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 22.

²⁶ Walgrave, esponente emblematico del modello massimalista, afferma: "Un processo deliberativo è più riparativo perché le espressioni di rimorso, compassione, scuse e perdono che esso facilita possono facilmente generare sentimenti di rispetto, pace e soddisfazione. Questi sentimenti sono risultati" (L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 22). Trad. propria.

²⁷ L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 29 ss.; G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform*, cit., p. 47.

della *Restorative Justice*, tanto per la *Encounter Conception* quanto per la *Reparative Conception*. Tale riparazione, per la prima di tali due concezioni, può essere realizzata *solo* attraverso processi dialogici; per la seconda *anche* attraverso processi dialogici. Ciò comporta che a cambiare sono anche i contenuti della riparazione. Perché possa parlarsi di riparazione, in seno al modello purista, la riparazione simbolica è necessaria, mentre la riparazione materiale è solo possibile ed eventuale. Diversamente, per il modello massimalista, perché si abbia riparazione, è sufficiente la riparazione materiale ed è quella simbolica a configurarsi come una semplice possibilità o eventualità²⁸.

Quanto appena affermato, risulta evidente dall'inclusione, operata dalla *Reparative Conception*, delle sanzioni riparative. È evidente che, in termini coercitivi, l'unica riparazione imposta possa essere quella di un *dare* (mediante esecuzioni forzate, ad esempio).

4. La coercizione: un elemento della giustizia riparativa solo per il modello massimalista?

Da quanto finora argomentato, sembra potersi concludere che, mentre la riparazione è un elemento essenziale della giustizia riparativa tanto per il modello purista quanto per il modello massimalista, solo per il secondo vi è spazio per la coercizione all'interno del paradigma *Restorative*.

In altri termini, a condizione che non se ne indagino i contenuti, l'elemento riparativo non pare idoneo a tracciare una linea di demarcazione tra *Encounter Conception* e *Reparative Conception*; diversamente, alla luce di quanto detto finora, sembra potersi affermare che quest'idoneità appartenga all'elemento coercitivo.

Tale conclusione pare essere corroborata da quanto sostenuto dagli stessi esponenti principali del modello purista e del modello massimalista. Se McCold, infatti, da un lato, afferma che "la giustizia riparativa richiede la cooperazione e la cooperazione non può essere costretta o imposta"²⁹; dall'altro lato, Walgrave

²⁸ La distinzione tra riparazione simbolica e riparazione materiale costituisce una costante nella letteratura sulla giustizia riparativa. Tuttavia, in questa sede, non è possibile procedere a un'analisi dettagliata di tale distinzione. Seppur in estrema sintesi, è possibile riassumere il concetto di riparazione simbolica come segue: la riparazione simbolica mira al riconoscimento della reciproca umanità tra coloro che sono coinvolti in un reato, alla riconciliazione (intesa come ricostituzione di un rinnovato patto di cittadinanza, piuttosto che come riconciliazione in senso stretto) degli *stakeholders*, al recupero dell'*empowerment* della vittima e dell'autore di reato. La riparazione materiale include, almeno, il risarcimento del danno. Per una più dettagliata analisi dell'argomento, si veda S. Sharpe, *The Idea of Reparation* in G. Johnstone, D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, cit., p. 24-40; G. Mannozi, G. A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 222 ss.

²⁹ P. McCold, *Toward a holistic vision of restorative juvenile justice*, cit., p. 377. Trad. propria.

sottolinea come "gli obblighi coercitivi devono essere inclusi nel modello *Restorative* al fine di ottenere la riparazione"³⁰.

A tal proposito, va rilevato, inoltre, come la mancata previsione di qualsiasi forma di coercizione in seno alla *Restorative Justice* sia divenuta oggetto di precipue critiche da parte dei massimalisti nei confronti della *Encounter Conception*³¹; così come, in senso opposto, l'inclusione di "sanzioni (coercitive) riparative" all'interno del paradigma *Restorative* abbia assoggettato la *Reparative Conception* ad obiezioni da parte dei sostenitori del modello purista³².

Quanto da ultimo rilevato, pare inequivocabilmente dirigersi nella direzione tracciata a inizio del presente paragrafo; sembra, dunque, potersi affermare che l'approccio purista rifiuti la coercizione quale elemento proprio di una risposta al reato etichettabile come "giustizia riparativa".

Ad un'analisi più approfondita, tuttavia, emerge che le cose non stanno esattamente così o, quantomeno, che non è pacifico che le cose stiano così.

Alcuni Autori hanno dubitato della capacità dell'*Encounter Conception* di escludere dal suo alveo qualsiasi forma di coercizione. Così, Zernova e Wright si sono interrogati sulla genuinità di un consenso prestato dall'autore del reato perfettamente consapevole che, in caso di mancata partecipazione a un *Restorative Process* o di un suo esito fallimentare, andrebbe incontro al tradizionale iter punitivo³³. L'interrogativo riflette, implicitamente, quella diffusa opinione secondo cui la giustizia riparativa sarebbe espressione di un certo lassismo punitivo e, comunque, inidonea a escludere un'adesione del reo a un programma riparativo dettata esclusivamente da ragioni di convenienza. A ben vedere, tale questione riguarda la *Restorative Justice* solo contingentemente. È, infatti, una questione che si pone ogniqualvolta un certo ordinamento giuridico riconnette a un esito riparativo positivo un qualche "sconto di pena" (o, addirittura, ne esclude l'irrogazione e/o l'applicazione). Simili difficoltà, tuttavia, non emergono allorquando, per esempio, giustizia penale tradizionale e giustizia riparativa procedano su due binari paralleli. È evidente la molteplicità dei temi controversi su cui si è da ultimo sorvolato; affrontarli in tale sede non risulta possibile.

Ai nostri fini, invece, risulta proficuo esaminare un ulteriore caso in cui la violenza della coercizione pare incombere in un processo riparativo deliberativo, in considerazione dell'enfasi che, in quest'ultimo, viene attribuita all'empatia e all'emozioni. Il pericolo è che l'incontro cui mirano le *restorative practices* si riduca al tentativo di suscitare nell'interlocutore non una presa di coscienza razionale,

³⁰ L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 22.

³¹ Si veda, a tal proposito, G. Bazemore, L. Walgrave, *Reflections on the future of Restorative Justice for juveniles*, in G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice*, p. 52.

³² Si rimanda, a tal proposito, a L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, cit., p. 376 ss.

³³ M. Zernova, M. Wright, *Alternative visions of Restorative Justice*, cit., p. 97.

bensi solamente un insieme suggestivo di emozioni e sentimenti: il che può significare, in ultima istanza, indurre una forma di condizionamento.

La comunicazione, sganciata da argomenti razionali (o razionalizzabili), pur istituendosi in un contesto di interazione fra soggetti, verrebbe in ultima istanza a tradire, e non a concretizzare, l'esigenza di ricostruire un dialogo tra le parti: "dialogare sulla base di argomentazioni razionali significa accettare la bilateralità del confronto (tu parli ed io ascolto, dopo di che io parlo e tu ascolti)" ma soprattutto "fare appello all'intelligenza e rispettare la libertà altrui in un contesto di reciprocità. Condizionare mediante suggestioni emotive, invece, è un procedimento 'unilaterale', teso a coartare la libertà altrui, privando la controparte della possibilità di vagliare criticamente il messaggio e di replicare". Ciò che dunque si presenta, nelle intenzioni e nei modi, come il tentativo di 'trasformare il conflitto' e 'riumanizzare' gli strumenti volti a porvi soluzione, rischia di presentarsi, sua pur sotto mentite spoglie, come una 'vera e propria violenza'³⁴.

Reggio, nel passaggio da ultimo riportato, mette in guardia dai rischi connessi a una deriva emotivistica di un incontro *Restorative* e individua nella razionalità delle argomentazioni delle parti una soluzione possibile per scongiurare tali rischi.

Il filosofo patavino, dunque, al fine di neutralizzare gli squilibri di potere tra gli *stakeholders* e ridurre il più possibile lo spazio della coercizione in seno a un processo riparativo, propone il dialogo basato su argomentazioni razionali³⁵. Tale proposta, a parere di chi scrive, rievoca l'"immagine (molto attraente) di un conflitto nel quale le parti in lotta non sono soggette ad altra forza se non alla *forza del miglior argomento*, e non esercitano, o, subiscono, altra forma di coazione se non la 'coercizione senza coercizione' delle *buone ragioni*"³⁶ delineata da Bruno Celano.

Qualora si trattasse di un'immagine plausibile, il problema della coercizione in seno a un incontro *Restorative* sarebbe risolto (quantomeno con riferimento alla coercizione nel senso che si sta analizzando, cioè come coercizione determinata dall'impossibilità di sottoporre a giudizio razionale le posizioni delle parti). Qualora si trattasse di un ideale sensato, si potrebbe concludere che vi sarebbe almeno un modo, costituito dalla "forza dell'argomento migliore", per tener fuori la coercizione dall'*Encounter Conception of Restorative Justice*.

Sulla plausibilità di tale immagine, tuttavia, è Celano a far efficacemente dubitare, riflettendo su diversi e numerosi profili problematici³⁷. Ai nostri fini, pare opportuno soffermarci ad esaminare almeno uno di questi. Si tratta del profilo messo in luce affrontando la questione relativa alla distinzione fra argomentazione

³⁴ F. Reggio, *Giustizia dialogica*, cit., p. 128-129.

³⁵ Per un approfondimento si veda F. Reggio, *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in C. Sarra, F. Reggio (a cura di), *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri, Padova, 2020, p. 11-100.

³⁶ B. Celano, *La forza dell'argomento migliore*, cit., p. 229.

³⁷ *Ivi*, p. 229 ss.

e retorica, *tipicamente* individuata nella capacità della prima di ingenerare un'autentica convinzione rispetto alla mera persuasione tipica della seconda³⁸. "L'idea tradizionale che emozioni e passioni siano estranee al pensiero e al discorso razionale, null'altro che un fattore di turbamento e intralcio, è ormai caduta in discredito. Il problema è, precisamente, quando il ricorso a passioni o emozioni (dell'uditorio, o comuni) generi 'mera' persuasione, e quando invece sia razionalmente ammissibile. Si dirà: quando si fa ricorso, in modo razionale, a emozioni o passioni razionali, o comunque ammissibili da un punto di vista razionale. Ma tutto ciò è, naturalmente, ben poco informativo. Una volta spogliati della loro carica emotiva, termini come 'manipolazione' o 'passioni' non identificano alcuna antitesi determinata rispetto alla 'forza dell'argomento migliore'. Ma non si tratta solo di questo. Il *punto centrale* è che, in effetti, anche la *persuasione* ottenuta mediante strumenti retorici può avvalersi di *ragioni*. La retorica è, insomma, una cosa seria"³⁹.

Il passaggio da ultimo riportato pare da solo sufficiente a mettere in crisi quell'idea dell'argomentazione razionale, nettamente distinta da emozioni e sentimenti, capace di arginare il pericolo di squilibri di potere e frenare l'ingresso della coercizione in seno a un processo riparativo deliberativo.

Da quanto abbiamo sostenuto sinora, sembrerebbe doversi concludere che non vi siano strumenti per escludere *in toto* la coercizione dalla giustizia riparativa, neanche quando quest'ultima la si intenda secondo la declinazione purista.

Non è questa, tuttavia, la conclusione proposta da chi scrive. Pare innegabile, infatti, che *l'Encounter Conception of Restorative Justice* si sforzi di costruire una modalità reattiva al fatto penalmente illecito che esclude dal suo

³⁸ Si rileva come tale distinzione tra argomentazione e retorica, che riferisce l'una al convincimento razionale e l'altra al convincimento persuasivo (in questo senso, J. L. Martí, *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 98) è sì tipica ma niente affatto pacifica in dottrina. Peraltro, tale distinzione non è condivisa da Celano e, conseguentemente, da chi scrive. Inoltre, tal tipo di distinzione sembra far riferimento a un certo significato del concetto di persuasione; più precisamente, pare riferirsi esclusivamente a forme irrazionali di persuasione, come, ad esempio, il lavaggio del cervello o la manipolazione delle opinioni. Non va sottaciuto come, anche rispetto a ciò, la dottrina sia tutt'altro che unanime. Sono numerose, infatti, le ricostruzioni che intendono la persuasione connessa alla retorica come il risultato di un'attività idonea a essere sottoposta a un controllo razionale. A tal proposito, si richiama il noto "*Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique*". Chaim Perelman, pur non proponendo un ideale unico di razionalità argomentativa, fa dipendere l'accertamento della bontà di un argomento proprio dalla sua capacità persuasiva. Senza alcuna pretesa di esaustività, si richiamano, nel senso di una valorizzazione della retorica, M. P. Ellero, *Guida all'argomentazione e alle figure del discorso*, Carrocci, Roma, 2017; F. Puppo, *Diritto e retorica*, Giappichelli, Torino, 2023.

³⁹ *Ivi*, p. 241. Il corsivo è aggiunto, con l'intento di mettere in evidenza come quel collegamento summenzionato (nota precedente) tra persuasione e razionalità sia tenuto in considerazione e condiviso anche nel presente contributo.

novero qualsiasi forma di coercizione; o, meglio, che esclude, dal suo ambito, la coercizione *nella misura in cui le è concesso escluderla*. Vale la pena chiarire quanto appena detto. Nessuno dubita del fatto che la coercizione, almeno quella manifesta di una soluzione al conflitto imposta da un terzo, sia assente nella proposta purista. Le perplessità di alcuni studiosi sono generate più rispetto a una sorta di "coercizione velata" che si genererebbe (anche) a causa di squilibri di potere o condizionamenti emotivistici. Orbene, indubbiamente tali perplessità possono anche essere fondate, ma presuppongono qualcosa che non pare possibile presupporre: l'esistenza di criteri precisi e infallibili per verificare la razionalità di ogni argomentazione avanzata da due parti in dialogo. L'assenza di questi implica che non vi sia un solo contesto in cui la coercizione, se intesa genericamente come condizionamento non smaccatamente evidente, possa escludersi. È in questo senso che, a parere di chi scrive, il modello purista esclude qualsiasi forma di coercizione, ma *nella misura del possibile*.

Allora, a ben vedere, le obiezioni mosse da Celano all'"immagine molto attraente della forza dell'argomento migliore" non valgono, ai nostri fini, tanto ad ammettere che la coercizione trovi spazio nel modello purista di giustizia riparativa quanto ad escludere la coercizione dall'ambito dell'*Encounter Conception of Restorative Justice*.

5. Considerazioni conclusive

Alcune precisazioni conclusive sembrano opportune.

È evidente come il rapporto tra giustizia riparativa e coercizione sia stato esaminato soltanto parzialmente. Non è stata proposta un'analisi completa di tutti i significati che il concetto di coercizione potrebbe assumere nel contesto della giustizia riparativa né delle eventuali implicazioni di tali significati. Il concetto di coercizione è stato analizzato limitatamente ad alcuni profili messi in luce da dei critici del modello purista, con l'obiettivo di mostrare come l'obiezione secondo cui, nonostante i propositi, l'approccio purista non riesca davvero a fare a meno dell'elemento coercitivo non pare convincente.

In ogni caso, la presente ricerca non si pone come apologetica della *Encounter Conception*. Non si sta, infatti, sostenendo che la mancata previsione della coercizione nella risposta *Restorative* del modello purista renda tale modello migliore, più efficace, più giusto, rispetto a quello massimalista. Il proposito era, invece, di mostrare come, a differenza della riparazione, la coercizione costituisca un elemento distintivo tra *Encounter Conception* e *Reparative Conception* ed è in questo senso che l'analisi di Celano su "La forza dell'argomento migliore" ha giocato un ruolo decisivo. Tale analisi, infatti, mettendo in dubbio la possibilità di distinguere chiaramente tra discorso razionale e mera persuasione, ha mostrato come quel grado di coercizione che si assume essere presente in seno al modello purista sia un'ineliminabile "minimo indispensabile".

Bibliografia

- G. Bazemore, L. Walgrave, *Reflections on the future of Restorative Justice for juveniles*, in G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, Monsey, 1999, p. 359-399
- G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: In search of fundamentals and an outline for systemic reform*, in G. Bazemore, L. Walgrave, *Restorative juvenile justice: Repairing the Harm of Youth Crime*, Criminal Justice Press, Monsey, 1999, p. 45-74
- B. Celano, *Hart's Blind Spot. Il tassello mancante in The Concept of Law*, in *Rivista di filosofia del diritto*, vol. 2, 2012, p. 405-426
- B. Celano, *La forza dell'argomento migliore*, in *Diritto & Questioni pubbliche*, vol. 9, 2009, p. 229-255
- B. Celano, *Norma giuridica*, in U. Pomarici, *Atlante di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, p. 281-308
- K. Daly, *What is Restorative Justice? Fresh Answer to a Vexed Question*, in *Victim & Offenders*, vol. 11, 2016, p. 1-35
- M. P. Ellero, *Guida all'argomentazione e alle figure del discorso*, Carrocci, Roma, 2017
- G. Mannozi, G. A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Giappichelli, Torino, 2017
- T. Marshall, *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, in *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 4, 1996, p. 21-43
- J.L. Martí, *La república deliberativa. Una teoría de la democracia*, Marcial Pons, Madrid, 2006
- P. McCold, *Paradigm muddle: the threat to restorative justice posed by its merger with community justice*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 7, 2004, p. 13-35
- P. McCold, *Toward a holistic vision of restorative juvenile justice: A reply to the maximalist model*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 3, 2000, p. 357-414
- F. Puppo, *Diritto e retorica*, Giappichelli, Torino, 2023
- F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, FrancoAngeli, Milano, 2010
- F. Reggio, *La nave di Milinda. La Restorative Justice fra conquiste e sfide ancora aperte*, in C. Sarra, F. Reggio (a cura di), *Diritto, metodologia giuridica e composizione del conflitto*, Primiceri, Padova, 2020
- P.H. Robinson, *The virtues of restorative processes, the vices of "restorative justice"*, in *Utah Law Review*, 2003, p. 375-388

D. Roche, *The Evolving Definition of Restorative Justice*, in *Contemporary Justice Review*, vol. 4, 2001, p. 341-353

S. Sharpe, *The Idea of Reparation* in G. Johnstone, D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willand Publishing, Portland, 2007, p. 24-40

M. Umbreit, *The handbook of Victim Offender Mediation*, Jossey Bass, San Francisco, 2001

D. Van Ness, G. Johnstone, *The meaning of restorative justice*, in G. Johnstone, D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willand Publishing, Portland, 2007, p. 5-23

L. Walgrave, *Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship*, Willan Publishing, Cullompton, 2008

M. Zernova, M. Wright, *Alternative visions of Restorative Justice*, in G. Johnstone, D. W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, Willand Publishing, Portland, 2007, p. 91-108